

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità Giudiziaria adita: Tar Lazio – Roma, Sez. I - ricorso r.g. n. 5034/2026

2. Parte ricorrente: Dott.ssa Sharon Bombardieri, nata a Sondrio, il 17 agosto 1992 codice fiscale BMBSRN92M57I829I

3. Parte resistente: Ministero della Giustizia

4. Controinteressati (cui è rivolta la presente notifica per pubblici proclami): Tutti i soggetti giudicati idonei all'esito delle prove scritte del concorso per notaio indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 12 giugno 2024.

5. Sintesi dei motivi di impugnazione: Con ricorso notificato il 20 aprile 2026, la Ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice nella seduta del 16 luglio 2025 nell'ambito del concorso per 400 posti da notaio indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 12 giugno 2024 (giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 12 giugno 2024 – giudizio espresso nella seduta del 16 luglio 2025, come da verbale n. 373).

È stato domandato l'annullamento anche della graduatoria dei candidati giudicati idonei (limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei) e dell'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e non idonei (nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei); atti entrambi non conosciuti dalla Ricorrente.

È stato proposto un unico motivo di impugnazione - rubricato *violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste, inattendibilità della valutazione* - suddiviso in quattro capi:

- **A. Contraddittorietà della motivazione.** La Commissione, quando riscontra anche solo una nullità o insufficienza grave nel primo o nel secondo elaborato, deve dichiarare non idoneo il candidato ed arrestare la correzione degli elaborati.

Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione ha proseguito fino ad esaminare anche il terzo elaborato, dichiarando espressamente che i primi due elaborati non contenevano nullità o gravi insufficienze, e poi ha espresso un giudizio finale di grave insufficienza di tutti e tre gli elaborati, contraddicendo palesemente il giudizio formulato al momento della lettura dei primi due elaborati.

- **B. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto *mortis causa*.** La Commissione ha rilevato un grave travisamento del tema proposto nella parte in cui la candidata ha previsto che l'onere fosse da apporre entro i limiti del valore di detto bene sul presupposto che alla fattispecie si applicasse il limite previsto in materia di donazione. In particolare, la Commissione ha contestato che, in caso di volontà determinante, l'onere può anche superare il valore del bene, lasciando al legatario soltanto la scelta se adempiere all'onere per intero oppure rifiutare il legato. Senonché la traccia non qualificava affatto quella volontà come determinante; in ogni caso, anche a volerla considerare tale, un onere superiore al valore del bene si configurerebbe come un onere impossibile, in grado di determinare la nullità della clausola del testamento.
- **C. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto tra vivi di diritto civile.** Nel secondo elaborato la Commissione ha individuato alcuni errori (asseverazione della procura rilasciata all'estero; trascrizione del pignoramento e relativa cancellazione; scopo benefico del vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*), qualificandoli strumentalmente come gravi, ma senza alcun fondamento giuridico attendibile, facendo esercizio di esasperato formalismo e prescindendo da una valutazione complessiva dell'elaborato.
- **D. Il giudizio sull'elaborato relativo all'atto di diritto commerciale.** La Commissione ha rilevato nell'atto di commerciale alcuni errori (ricostituzione del capitale sociale; equiparazione della mancata liberazione della quota al regime delle perdite; violazione delle

formalità *ex art.* 2466, c. 3 c.c.). Il giudizio di inidoneità finisce per assumere che la soluzione corretta fosse solo una, anche a prezzo di rendere irrilevanti alcuni aspetti della traccia (in particolare, il comportamento anticoncorrenziale del socio Mevio). Tuttavia, il ragionamento seguito dalla Ricorrente si spiega con la particolarità della traccia, che, come spesso accade nel concorso notarile, ammette anche soluzioni differenti. La mera non divisibilità delle soluzioni adottate non giustifica neppure in questo caso il giudizio negativo, soprattutto se inquadrato nel contesto di quella che è stata presentata dalla stessa Commissione, e comunque avrebbe dovuto essere effettivamente, una valutazione complessiva di idoneità del candidato. Nel caso di specie, la Ricorrente ha motivatamente affermato la natura *divisibile* delle quote del capitale sociale

6. Lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5034/2026) nella sottosezione "TAR", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA".

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I, n. 1487 del 27 luglio 2026.

8. Sono allegati al presente avviso il ricorso introduttivo e l'ordinanza del TAR Lazio-Roma che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.